

TRIBUNALE DI ASTI

Il Giudice Designato,

vista l'istanza della Edacom di Trivasino Antonella & C. s.a.s. di accesso alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII;

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C.;

vista la documentazione integrativa e le precisazioni fornite con successiva memoria autorizzata;

viste le osservazioni formulate dall'OCC in merito alla suddetta documentazione integrativa; verificato - allo stato e sulla base dei documenti disponibili - che:

- la ricorrente non presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;

- non risulta essere stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda né aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

- la domanda è corredata dei documenti e delle informazioni previsti dagli art. 75 e 76 CCII;

- la relazione particolareggiata dell'O.C.C. contiene le indicazioni e valutazioni di cui all'art. 76, commi 2 e 3 CCII;

- sono state formate 5 classi di creditori (delle quali peraltro solo le classi 4 e 5 devono ritenersi ammesse al voto atteso che per i creditori inseriti nelle altre classi la proposta prevede il pagamento integrale), le quali appaiono correttamente formate secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

ritenuto, pertanto, che allo stato la proposta soddisfi sotto il profilo formale i requisiti di legge; visti gli artt. 74 e ss. CCII;

P.Q.M.

1) dichiara aperta la procedura di concordato minore della Edacom di Trivasino Antonella & C. s.a.s.;

2) dispone che la proposta e il presente decreto siano comunicati a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori;

3) assegna ai creditori il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione entro il quale devono fare pervenire all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;



- 4) avverte i creditori che devono comunicare all'O.C.C. il proprio indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato e che in mancanza le comunicazioni successive saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- 5) dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Asti e nel registro delle imprese a cura dell'O.C.C.;
- 6) dispone che l'O.C.C. alla scadenza del termine di cui al punto 3 che precede depositi relazione riepilogativa sulle eventuali dichiarazioni dei creditori, al fine dei provvedimenti ex art. 80 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte proponente e all'OCC.

Asti, 30.5.2025

Il Giudice
Marco Bottallo

